

(N. 1971)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 aprile 1957 (V. Stampato n. 2763)*

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1957

---

Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le spese inerenti a rette ospedaliere e a cure balneo-termali e idropiniche riconosciute necessarie per il personale militare e civile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, per i rispettivi dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente l'eventuale ricovero in ospedali o lu-

ghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

## Art. 2.

All'onere annuo presunto di complessive lire 123.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, per lire 38.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 190 (lire 12.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e nel capitolo n. 91 (lire 26.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 85.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 166 del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.